

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA


Il presente documento composto da n. 18 fogli per n. 34 pagine, costituisce copia conforme all'originale informatico della determinazione dirigenziale n. 717/2015, PG n. 41038 del 27/03/2015 I.P. 1225/2015, in tutte le sue componenti, firmato digitalmente dalla Dirigente del Servizio Tutela Ambientale, Dott.ssa Valentina Beltrame della Città Metropolitana di Bologna, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.L.vo 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale.

Ai sensi della legge 27.12.2013 n. 147 vigente al 1 gennaio 2014, con particolare riferimento agli artt. 591 e seguenti, si pone sul presente documento conforme all'originale telematico un bollo della misura forfettaria di euro 16,00.

Il documento è visualizzabile all'Albo Pretorio telematico della Città Metropolitana di Bologna: www.cittametropolitana.bo.it.

Bologna, 30/03/2015

La Dirigente
del Servizio Tutela Ambientale
(Dott.ssa Valentina Beltrame)



**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Cave Nord Srl sede legale in via Ungheri n. 11/A Calderara di Reno (BO) - Codice Fiscale/P.IVA 03761380371. Autorizzazione unica relativa ad impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, con sede operativa in via del Cerchio n. 60, Calderara di Reno (BO). Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): R5 Riciclo/recupero delle sostanze inorganiche.

II DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Decisione



1. Autorizza¹ la società Cave Nord S.r.l., nel nome del legale rappresentante pro tempore, alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sita in via del Cerchio n° 60, Calderara di Reno (BO), in conformità agli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione², nel rispetto delle condizioni stabilite nella relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi³ allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2. La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali:
 - a) autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici di pertinenza aziendale;
 - b) autorizzazione all'emissioni aeriformi diffuse, di competenza della Città Metropolitana;
 - c) parere dell'Arpa, in materia ambientale;
 - d) parere dell'Asl in materia di igiene pubblica e medicina del lavoro

3. La presente autorizzazione è valida per 10⁴ (dieci) anni a decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento;
L'efficacia della presente autorizzazione, per la parte relativa alla gestione dei rifiuti di cui al punto 5.3 della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi, è sospesa fino alla data di comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Città Metropolitana di Bologna, nei termini temporali indicati al successivo punto 4

4. dispone la prestazione, entro 30 trenta giorni dall'emissione del presente provvedimento autorizzativo, delle relative garanzie finanziarie secondo le modalità indicate al punto 7 della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi⁵ allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, comunicando in via preventiva che, decorso il termine temporale senza la trasmissione delle garanzie e la conseguente accettazione delle stesse da parte di questa Amministrazione, si intenderà sospesa l'attività di gestione dei rifiuti⁶ eccetto che per le operazioni di recupero e le relative tipologie di rifiuti elencate al punto 10 della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi⁷

5. dispone altresì che l'ammontare della garanzia finanziaria è fissata in € 576.000,00 *cinquecentosettantaseimilaeuro/00* e che detto importo⁸ potrà essere ridotto del 40% o del 50%, a seconda

¹ Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.

² Con nota P.G. 33385 del 04/03/2014 integrata con P.G. 62521 del 16/04/2014, P.G. 122673 del 08/08/2014 e P.G. 133418 del 15/09/2014

³ Agli atti P.G. n. 40220 del 26/03/2015

⁴ Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.

⁵ vedi punto 3

⁶ Autorizzati nel presente provvedimento ai sensi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.

⁷ vedi punto 3

⁸ Ai sensi dell'art. 3 comma 2 bis della Legge 1 del 24.01.2011.

che l'impresa, in relazione allo specifico stabilimento aziendale, sia certificata Uni En Iso 14001, oppure registrata Emas.

6. avverte che l'autorizzazione unica è rinnovabile. A tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione deve essere presentata domanda all'autorità competente che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso, l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
7. Dà atto che le spese istruttorie, quantificate in € 154,94 ai sensi della normativa regionale in materia, sono state rimosse tramite bollettino postale n° 17791401 e sono state introitate sul capitolo 7000;
8. Precisa altresì, che l'autorizzazione unica ambientale rilasciata dal Comune di Calderara di Reno, ai sensi del DPR n. 59/2013, con prot. n° 23144 del 15/09/2014, è da intendersi riferita alle attività non ricomprese nella presente autorizzazione unica⁹ ed elencate al punto 10 della relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di Servizi allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
9. Dispone di trasmettere il presente atto in copia conforme all'originale alla società Cave Nord S.r.l. e telematicamente copia ai Comuni di Calderara di Reno e Bologna, all'ARPA Distretto di Pianura e AUSL;
10. Comunica che, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso giurisdizionale dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna – Bologna, entro 60 giorni dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente provvedimento, in alternativa al ricorso straordinario al Capo dello Stato proponibile entro 120 giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza dello stesso.

Motivazione

Cave Nord Srl gestisce l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito in via del Cerchio n° 60, Calderara di Reno (BO), in virtù di autorizzazione unica ambientale¹⁰; detta autorizzazione, come stabilito dal DPR n. 59/2013, ricomprende anche l'iscrizione all'elenco provinciale delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti non pericolosi¹¹.

⁹ rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006

¹⁰Rilasciata dal Comune Calderara di Reno, con Prot.: n° 23144 del 15/09/2014 ai sensi del D.Lgs 59/2013;

¹¹Di cui all'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

Con una circolare inviata alle aziende interessate del 4/12/2013¹², l'Amministrazione Provinciale di Bologna ha comunicato e precisato che le attività di recupero di determinate tipologie di rifiuti inerti non pericolosi finalizzate al loro utilizzo per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 (*procedura "ordinaria"*) invece che ai sensi dell'art. 216 del medesimo d.lgs (*procedura "semplificata"*), stabilendo un termine¹³ di presentazione delle istanze di autorizzazione unica delle attività di recupero rifiuti in essere.

Cave Nord Srl ha presentato domanda¹⁴ di autorizzazione unica¹⁵ dell'esistente impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in in via del Cerchio n° 60, Calderara di Reno (BO), per lo svolgimento delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi identificati dai seguenti codici CER:

- 010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 010599 rifiuti non specificati altrimenti
- 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 060902 scorie fosforose
- 100101 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
- 100103 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
- 100115 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
- 100117 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 100601 scorie della produzione primaria e secondaria
- 100602 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 100809 altre scorie
- 100811 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
- 101003 scorie di fusione
- 100201 rifiuti del trattamento delle scorie
- 100202 scorie non trattate
- 100903 scorie di fusione
- 100299 rifiuti non specificati altrimenti
- 100906 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
- 100908 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
- 100910 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
- 100912 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
- 101099 rifiuti non specificati altrimenti
- 101299 rifiuti non specificati altrimenti
- 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 120102 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

¹² Agli atti P.G. 167330 del 04/12/2013

¹³ definito in novanta giorni dalla data di ricevimento della circolare

¹⁴ Con nota P.G. 33385 del 04/03/2014;

¹⁵ Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

- 120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
- 120121 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 161104 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
- 170302¹⁶ miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 170904¹⁷ rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 190114 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
- 200202 terra e roccia

Contestualmente è stata presentata una variazione all'attività esistente consistente nell'installazione di un nuovo macchinario (vaglio sterratore mobile) e nella richiesta di tre nuove tipologie di rifiuti non pericolosi conferibili all'impianto di seguito elencati:

- 010599 rifiuti non specificati altrimenti (trattasi specificamente di rifiuti provenienti da fanghi di perforazione);
- 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;
- 200202 costituiti da terre e rocce da scavo di provenienza da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri)

Detti rifiuti sono sottoposti ai medesimi trattamenti delle altre tipologie di rifiuti già autorizzate e vengono successivamente aggregati per produrre inerti riciclati da commercializzare.

Il quantitativo massimo annuo delle tipologie di rifiuti sopra elencati richiesto da autorizzare¹⁸ in procedura ordinaria è pari a 48.000 t/a. Detto quantitativo è compreso nelle complessive 193.200 t/a attualmente autorizzate in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata.

Rimangono, pertanto, invariati i quantitativi massimi conferibili attualmente autorizzati.

Poiché l'autorizzazione unica sostituisce, in base all'art. 208 comma 5 del d.lgs 152/2006 e s.m., "autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali", detta autorizzazione, sebbene riferita alla gestione solo di una parte delle tipologie di rifiuti conferite all'impianto¹⁹, sostituirà l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue prodotte dai servizi igienici annessi all'attività²⁰ e l'autorizzazione²¹ alle emissioni aeriformi diffuse prodotte dall'attività di trattamento dei rifiuti inerti.

¹⁶ Trattasi, in parte, di conglomerato bituminoso da attività di scarifica del manto stradale senza l'operazione di fresatura, come invece espressamente previsto nel punto 7.6 dell'allegato 1 al DM 5/02/1998

¹⁷ Trattasi dei rifiuti di fine cantiere o di scavi di livellamento che sono composti da terra mista a pietriccio e laterizi o altri manufatti residuali in cemento/laterizio.

¹⁸ ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/06 s.m.i.

¹⁹ Le altre tipologie di rifiuti e le relative operazioni di recupero, rimangono iscritte all'elenco provinciale delle imprese di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m. In base ai criteri tecnici del D.M. 5/02/1998 e s.m.

²⁰ Rilasciata dal Comune di Bologna con Prot.. 270565 del 22/10/2013;

²¹ Rilasciata dal Comune Calderara di Reno, con Prot.. n° 23144 del 15/09/2014 ai sensi del D.Lgs 59/2013;

In data 19 Giugno 2014, è stata convocata²² conferenza di servizi, a cui hanno preso parte ARPA Distretto Urbano, Comune di Bologna, Comune di Calderara di Reno e Provincia di Bologna e nel corso della quale è stato espresso parere sospensivo con richiesta di integrazione formalizzata con nota del 23/06/2014 in atti P.G. 99742. A seguito della trasmissione della documentazione integrativa²³ è stata convocata²⁴ nuovamente la conferenza di servizi per il 26/09/2014, a cui ha preso parte la Provincia di Bologna e Comune di Calderara di Reno. Nella seduta è stato espresso parere favorevole²⁵ all'unanimità dei presenti.

Sono stati acquisiti, inoltre, i seguenti pareri:

- AUSL Bologna parere²⁶ favorevole.
- ARPA Distretto Urbano parere²⁷ favorevole;
- Comune di Bologna parere²⁸ favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti gli aspetti di mobilità:

“La movimentazione dei mezzi pesanti, interferenti con la viabilità pubblica del Comune di Bologna, andrà distribuita in modo da evitare il più possibile sovraccarichi della rete stradale sia nell'ora di punta mattutina (8.00-9.00) sia nell'ora di punta serale (17.00-18.00). Tale movimentazione, inoltre, dovrà avvenire attraverso l'utilizzo della viabilità principale della rete stradale comunale (sistema Autostrada/Tangenziale e rete principale di adduzione all'impianto);

I mezzi di trasporto, quando carichi, dovranno essere coperti tramite teloni ben fissati o altre dotazioni/equipaggiamenti di copertura affinché venga rispettato quanto prescritto dal Codice della Strada (Artt. 15 e 164 del Codice), che sancisce la necessità di sistemare i carichi in modo da evitare cadute e dispersioni del carico stesso e il divieto di spargimento di fanghi e detriti e quant'altro sulle viabilità pubbliche e loro pertinenze, anche in assenza di carico (come ad esempio spargimenti di fango e detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni).

La relazione istruttoria²⁹ conclusiva della Conferenza di servizi predisposta dall'Unità Operativa Rifiuti e Bonifiche, propone l'autorizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, Via del Cerchio n° 60, Calderara di Reno (BO), nel rispetto di condizioni che sono state recepite nella relazione istruttoria conclusiva della Conferenza di servizi allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

Nella stessa relazione istruttoria si è rilevata la non assoggettabilità dell'attività alla procedura di verifica ambientale, sulla base di quanto disposto dall'art. 15 della L. 116 del 11 agosto 2014 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

²²Con nota P.G. 68164 del 29/04/2014;

²³Trasmessa con nota in atti P.G. 122673 del 08/08/2014 e successiva integrazione volontaria trasmessa in data 15/09/2014 n atti P.G. 133418

²⁴Con nota P.G.132650 del 11/09/2014;

²⁵ come da verbale della conferenza di servizi P.G.151232 del 22/10/2014;

²⁶Con nota P.G.79577 del 20/05/2014;

²⁷Con nota 2014/11589 del 25/08/2014 in atti P.G. 129876 del 05/09/2014;

²⁸Con nota P.G. 154395 del 30/10/2014;

²⁹ Agli atti P.G. n° . 35608del 18/03/2015

Si è rilevato, altresì, che in base ai combinati disposti nelle norme di attuazione del P.T.C.P.³⁰, del P.P.G.R.³¹ del P.R.G.R.³² e degli strumenti di pianificazione comunali di Bologna e Calòderara di Reno vigenti, l'area di localizzazione dell'impianto esistente in oggetto e della variante progettuale previste risulta idonea.

Bologna, data di redazione 27/03/2015

Il Dirigente/Il Responsabile
VALENTINA BELTRAME

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.


L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

³⁰ Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004 modificato con successive delibere del C.P. n. 29 del 31/03/2009, n. 30 del 07/04/2009 e n. 15 del 04/04/2011

³¹ Piano provinciale di Gestione dei Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30/03/2010

³² Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti adottato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 103 del 03/02/2014





CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

SETTORE AMBIENTE

CONFERENZA DEI SERVIZI

(ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.)

Città Metropolitana di Bologna
Comune di Calderara di Reno
Comune di Bologna
A.R.P.A. – Distretto Territoriale di Bologna
AUSL Bologna Nord

AUTORIZZAZIONE UNICA RELATIVA AD IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI, SITO IN VIA DEL CERCHIO 60 CALDERARA DI RENO (BO), PRESENTATA DALLA SOCIETÀ CAVE NORD SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA UNGHERI 11/A CALDERARA DI RENO (BO)

Marzo 2015

PROPONENTE: CAVE NORD SRL

Oggetto: Cave Nord Srl sede legale in via Ungheri n°11/A Calderara di Reno (BO)

Autorizzazione unica relativa ad impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, con sede operativa in via del Cerchio n° 60, Calderara di Reno (BO).

Codice Fiscale/P.IVA 03761380371.

Operazione di recupero (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): **R 5** – Riciclo/recupero di sostanze inorganiche

1. Motivazioni e descrizione del procedimento

- 1.1 Cave Nord Srl gestisce l'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi sito in via del Cerchio n° 60, Calderara di Reno (BO), in virtù di autorizzazione unica ambientale¹; detta autorizzazione, come stabilito dal DPR n. 59/2013, ricomprende anche l'iscrizione all'elenco provinciale delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti non pericolosi².
- 1.2 Con una circolare del 4/12/2013³, l'Amministrazione Provinciale di Bologna ha comunicato e precisato, a seguito di approfondimenti della normativa in materia⁴, quali siano le attività di recupero di determinate tipologie di rifiuti inerti non pericolosi finalizzate al loro utilizzo per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, che devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 (*procedura "ordinaria"*) invece che ai sensi dell'art. 216 del medesimo d.lgs (*procedura "semplificata"*) come è attualmente⁵.

In particolare il trattamento di rifiuti inerti non pericolosi per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, di piazzali industriali, ecc., a meno che non sia espressamente previsto nella norma sul recupero di rifiuti in *procedura semplificata*⁶, va sempre autorizzato in *procedura ordinaria*⁷.

La circolare provinciale ha garantito la prosecuzione delle attività in essere, stabilendo, nello stesso tempo, un termine⁸ di presentazione delle istanze di autorizzazione unica delle attività di recupero rifiuti in essere secondo il procedimento amministrativo più conforme alla norma.

¹ Rilasciata dal Comune Calderara di Reno, con Prot. n° 23144 del 15/09/2014 ai sensi del D.Lgs 59/2013;

² Di cui all'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

³ Agli atti P.G. 167330 del 04/12/2013

⁴ D.M. 5/02/1998 e s.m.

⁵ Vedi precedente punto 1.1

⁶ D.M. 5/02/1998 e s.m.

⁷ Ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m.

⁸ definito in novanta giorni dalla data di ricevimento della circolare

1.3 In risposta alla circolare provinciale, Cave Nord Srl ha presentato domanda⁹ di autorizzazione unica¹⁰ dell'esistente impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in via del Cerchio n° 60, Calderara di Reno (BO), per lo svolgimento delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi identificati dai seguenti codici CER:

- 010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 010599 rifiuti non specificati altrimenti
- 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 060902 scorie fosforose
- 100101 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
- 100103 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
- 100115 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
- 100117 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 100601 scorie della produzione primaria e secondaria
- 100602 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 100809 altre scorie
- 100811 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
- 101003 scorie di fusione
- 100201 rifiuti del trattamento delle scorie
- 100202 scorie non trattate
- 100903 scorie di fusione
- 100299 rifiuti non specificati altrimenti
- 100906 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
- 100908 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
- 100910 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
- 100912 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
- 101099 rifiuti non specificati altrimenti
- 101299 rifiuti non specificati altrimenti
- 120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 120102 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi

⁹ Con nota P.G. 33385 del 04/03/2014;

¹⁰ Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.

- 120104 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
- 120121 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 161102 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 161104 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
- 170302¹¹ miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 170904¹² rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 190114 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
- 200202 terra e roccia

nella medesima istanza, è stata presentata anche una variazione all'attività esistente consistente nell'installazione di un nuovo macchinario (vaglio sterratore mobile) e nella richiesta di tre nuove tipologie di rifiuti non pericolosi conferibili all'impianto di seguito elencati:

- 010599 rifiuti non specificati altrimenti (trattasi specificamente di rifiuti provenienti da fanghi di perforazione);
- 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;
- 200202 costituiti da terre e rocce da scavo di provenienza da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri)

Detti rifiuti sono sottoposti ai medesimi trattamenti delle altre tipologie di rifiuti già autorizzate e vengono successivamente aggregati per produrre inerti riciclati da commercializzare.

Il quantitativo massimo annuo delle tipologie di rifiuti sopra elencati richiesto da autorizzare¹³ in procedura ordinaria è pari a 48.000 t/a; detto quantitativo è compreso nelle complessive 193.200 t/a attualmente autorizzate in virtù dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata.

Rimangono, pertanto, invariati i quantitativi massimi conferibili attualmente autorizzati.

¹¹ Trattasi, in parte, di conglomerato bituminoso da attività di scarifica del manto stradale senza l'operazione di fresatura, come invece espressamente previsto nel punto 7.6 dell'allegato 1 al DM 5/02/1998

¹² Trattasi dei rifiuti di fine cantiere o di scavi di livellamento che sono composti da terra mista a pietriccio e laterizi o altri manufatti residuali in cemento/laterizio.

¹³ ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/06 s.m.i.

1.4 Il proponente svolge attualmente un'attività di recupero di rifiuti inerti non pericolosi¹⁴ per un quantitativo massimo annuo pari a 193.200 tonn/a finalizzata, mediante opportuni trattamenti meccanici di vagliatura, macinazione, defferizzazione, ecc., alla produzione di materie prime secondarie, quali aggregati inerti riciclati, conglomerato bituminoso di idonea pezzatura, terra pulita, per l'edilizia.

La tabella successiva descrive sinteticamente lo stato autorizzato:

Tabella riepilogativa

			t/a	mc (*)
OPERAZIONE di RECUPERO	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE ORGANICHE	193.200	65.750
TIPOLOGIA	4.1/3f-h	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie di produzione del fosforo, scoria Cubilot CER=060902-100601-100602-100809-100811-101003		
TIPOLOGIA	4.4/3b-e	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe e materiali ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse CER=100201-100202-100903		
TIPOLOGIA	5.17/3e-e	Loppa d'altoforno non rispondente agli standard della norma CER=100202		
TIPOLOGIA	7.1/3a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali di calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto CER=101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301		
TIPOLOGIA	7.2/3d-f	Rifiuti di rocce da cave autorizzate CER=010399-010408-010410-010413		
TIPOLOGIA	7.3/3b	Sfridi e scarti prodotti ceramici smaltati e cotti CER=101201-101206-101208		
TIPOLOGIA	7.4/3c	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa CER=101203-101206-101208		
TIPOLOGIA	7.5/3c	Sabbie esauste CER=101299-101099		
TIPOLOGIA	7.6/3c	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo CER=170302-200301		
TIPOLOGIA	7.10/3e	Sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive CER=120101-120102-120103-120104-120117-120121		
TIPOLOGIA	7.11/3c-d	Pietrisco tolto d'opera CER=170508		
TIPOLOGIA	7.18/3b-d	Scarti di vagliatura latte di calce CER=060314-101304-070199		
TIPOLOGIA	7.25/e-i	Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi CER=161102-161104-100299-100906-100908-100910-100912		
TIPOLOGIA	12.3/3e	Fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie CER=010410-010413		
TIPOLOGIA	12.4/3e	Fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito CER=010410-010413		
TIPOLOGIA	13.2/3a-d	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere CER=100101-100103-100115-100117-190112-190114		
OPERAZIONE di RECUPERO	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	5400	4030
TIPOLOGIA	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER=150101-150106		
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER=150104-170405		
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER=150104-170401-170402-170404-170407		
TIPOLOGIA	5.7	Spezzoni di cavo di rame con il conduttore di alluminio ricoperto CER=170402-170411		
TIPOLOGIA	5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER=170401-170411		
TIPOLOGIA	6.1	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e presidi medico-chirurgici CER=020104-150102		

¹⁴ Operazione R5 di cui all'Allegato C della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 e s.m.

TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER=150103-170201-200138		
-----------	-----	--	--	--

1.5 In base alle motivazione descritte nei precedenti punti 1.3 e 1.4, Cave Nord Srl., chiede pertanto, con la presente istanza di autorizzazione unica, la prosecuzione della gestione dei rifiuti identificati da tutte le tipologie di rifiuti identificati al precedente punto 1.3, in quanto tutte le altre tipologie di rifiuti sopraelencate possono continuare ad essere gestite in *procedura semplificata*¹⁵. La capacità ricettiva complessiva di rifiuti dell'impianto in oggetto rimane invariata, pari a 193.200 tonn/anno, mentre per la procedura "ordinaria" i quantitativi previsti sono pari a 48.000 t/a, fermo restando che la somma dei quantitativi autorizzati secondo le due suddette procedure non potrà superare 193.200 tonn/anno.

Il motivo per cui il proponente non ha presentato un'istanza volta a ottenere un'autorizzazione unica relativa alla gestione di tutte le tipologie di rifiuti attualmente iscritte nell'elenco provinciale, risiede nella facoltà che ha il proponente di mantenere sulla medesima attività un doppio regime autorizzativo, uno ordinario ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006, e l'altro semplificato ai sensi dell'art. 216 del medesimo decreto nell'ambito della procedura di autorizzazione unica ambientale. Ciò è giustificato almeno per due motivi:

- economici, in quanto viene a ridursi l'importo della garanzia finanziaria da prestare, essendo questa prevista solo per l'autorizzazione in procedura ordinaria;
- amministrativi, in quanto eventuali modifiche dell'attività compatibili con il D.M. 5/02/1998 potrebbero essere amministrativamente gestite secondo tempi e modalità procedurali semplificate rispetto al procedimento ordinario, fermo restando le eventuali verifiche di compatibilità ambientale.

1.6 Poiché l'autorizzazione unica sostituisce, in base all'art. 208 comma 5 del d.lgs 152/2006 e s.m., " *autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali* , detta autorizzazione, sebbene riferita alla gestione solo di una parte delle tipologie di rifiuti conferite all'impianto¹⁶, dovrà sostituire l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue prodotte dai servizi igienici annessi all'attività¹⁷ e l'autorizzazione¹⁸ all'emissioni aeriformi diffuse prodotte dall'attività di trattamento dei rifiuti inerti.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m.

¹⁶ Le altre tipologie di rifiuti e le relative operazioni di recupero, rimangono iscritte all'elenco provinciale delle imprese di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs 152/2006 e s.m. In base ai criteri tecnici del D.M. 5/02/1998 e s.m.

¹⁷ Rilasciata dal Comune di Bologna con Prot.. 270565 del 22/10/2013;

¹⁸ Rilasciata dal Comune Calderara di Reno, con Prot.. n° 23144 del 15/09/2014 ai sensi del D.Lgs 59/2013;

1.7 In data 19 Giugno 2014, è stata convocata¹⁹ conferenza di servizi, a cui hanno preso parte, ARPA Distretto Urbano, Comune di Bologna, Comune di Calderara di Reno e Provincia di Bologna e nel corso della quale è stato espresso parere sospensivo con richiesta di integrazione formalizzata con nota del 23/06/2014 in atti P.G. 99742.

A seguito della trasmissione della documentazione integrativa²⁰ è stata convocata²¹ nuovamente la conferenza di servizi per il 26/09/2014, a cui ha preso parte la Provincia di Bologna e Comune di Calderara di Reno. Nella seduta è stato espresso parere favorevole²² all'unanimità dei presenti.

1.8 Sono stati acquisiti inoltre i seguenti pareri:

- AUSL Bologna parere²³ favorevole.
- ARPA Distretto Urbano parere²⁴ favorevole;
- Comune di Bologna parere²⁵ favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni inerenti gli aspetti di mobilità:

"La movimentazione dei mezzi pesanti, interferenti con la viabilità pubblica del Comune di Bologna, andrà distribuita in modo da evitare il più possibile sovraccarichi della rete stradale sia nell'ora di punta mattutina (8.00-9.00) sia nell'ora di punta serale (17.00-18.00). Tale movimentazione, inoltre, dovrà avvenire attraverso l'utilizzo della viabilità principale della rete stradale comunale (sistema Autostrada/Tangenziale e rete principale di adduzione all'impianto);

I mezzi di trasporto, quando carichi, dovranno essere coperti tramite teloni ben fissati o altre dotazioni/equipaggiamenti di copertura affinché venga rispettato quanto prescritto dal Codice della Strada (Artt. 15 e 164 del Codice), che sancisce la necessità di sistemare i carichi in modo da evitare cadute e dispersioni del carico stesso e il divieto di spargimento di fanghi e detriti e quant'altro sulle viabilità pubbliche e loro pertinenze, anche in assenza di carico (come ad esempio spargimenti di fango e detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni).

2. Descrizione del progetto.

Il progetto è sinteticamente descritto nell'allegato 1.

3. Garanzie finanziarie

Con deliberazione della Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003 sono state determinate l'entità e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie previste dall'art 208 del D.lgs 152/06 s.m.i..

¹⁹ Con nota P.G. 68164 del 29/04/2014;

²⁰ Trasmessa con nota in atti P.G. 122673 del 08/08/2014 e successiva integrazione volontaria trasmessa in data 15/09/2014 n atti P.G. 133418

²¹ Con nota P.G.132650 del 11/09/2014;

²² Vedi verbale della conferenza di servizi P.G.151232 del 22/10/2014;

²³ Con nota P.G.79577 del 20/05/2014;

²⁴ Con nota 2014/11589 del 25/08/2014 in atti P.G. 129876 del 05/09/2014;

²⁵ Con nota P.G. 154395 del 30/10/2014;

In base alla suddetta deliberazione regionale e con riferimento specifico al pgf. 5.2 dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione, l'ammontare della garanzia è calcolata considerando i seguenti fattori:

Operazione R5

A	Potenzialità annua dell'impianto a trattare rifiuti	48.000 ton/anno
B	Calcolo garanzia = (A x 12,00) €	(48.000 x 12) € = 576.000,00 €

Detto importo può essere ridotto rispettivamente del 40% e del 50%, ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis della Legge 1 del 24/01/2011, a seconda che l'impresa, in relazione allo specifico stabilimento aziendale, sia certificata Uni En Iso 14001 oppure registrata Emas.

4. Osservazioni dell'U.O. Rifiuti e Bonifiche

4.1 Procedure di controllo sui rifiuti a base terrosa identificati dai CER 010599, 170504, 170904 e 200202.

Al fine di garantire una procedura di controllo dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo il più possibile omogenea su tutti gli impianti del territorio provinciale autorizzati a recuperare detta tipologia di rifiuto, si propone la seguente procedura:

- *Rifiuti in ingresso all'impianto:*

Per quantità di rifiuti in ingresso provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano inferiori a 500 t/anno, il gestore dovrà quanto meno ricevere un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m.;

I rifiuti provenienti da siti potenzialmente inquinati o inquinati, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione sul tal quale, indipendentemente dalle quantità conferite all'impianto.

In tal caso, il profilo analitico dovrà essere coerente con gli esiti delle indagini ambientali preliminari o del piano di caratterizzazione del sito di provenienza.

Per quantità di rifiuti identificati dal medesimo CER e provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano superiori a 500 t/anno, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale in ingresso per la verifica del rispetto dei

limiti della colonna A o della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti (C>12) con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base della dichiarazione di provenienza dei rifiuti.

I rifiuti a base terrosa dovranno essere stoccati e trattati mantenendo distinti i cumuli di rifiuti dalle cui autocertificazioni o analisi chimico-fisiche risultino rispettati, rispettivamente i limiti della colonna A e quelli della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

- *Materia prima secondaria da recupero di rifiuti a base terrosa, in uscita dall'impianto:*

Sia previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, sia sui materiali a base terrosa selezionati dai rifiuti in ingresso che hanno rispettato i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006 sia su quelli selezionati dai rifiuti in ingresso che hanno rispettato i limiti della colonna B della medesima tabella.

Sia altresì previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale sui materiali inerti lapidei selezionati dai rifiuti a base terrosa in ingresso indipendentemente dalle loro caratteristiche analitiche del tal quale in ingresso.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12

4.2 Procedure di controllo sui rifiuti diversi da quelli a base terrosa (tutte le altre tipologie autorizzate escluse quelle a base terrosa)

Sia previsto almeno un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, su ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso identificata dal medesimo CER.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12 a cui potranno esserne aggiunte altre tra quelle previste nella tabella di cui all'allegato 3 al DM 5/02/1998 in base alle caratteristiche del rifiuto tal quale.

4.3 Non assoggettabilità alla procedura di verifica ambientale

Con l'art. 15 della L. 116 del 11 agosto 2014 di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 è stabilito che fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale che definisca i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento dei progetti alla procedura di verifica ambientale (Screening) cui all'art. 20 del d.lgs 152/2006 e s.m. sulla base dei criteri stabiliti dall'allegato 5 alla Parte II medesimo d.lgs., la procedura di verifica ambientale (screening) sia effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V.

Nel caso specifico, trattasi di procedura di autorizzazione di attività esistente finalizzata al rilascio, per talune tipologie di rifiuti inerti non pericolosi, dell'autorizzazione unica secondo la più corretta e conforme alla norma "procedura ordinaria" invece che secondo la "procedura semplificata".

Tuttavia, il proponente prevede anche una variante progettuale in corso di esercizio consistente in:

- *installazione di uno "sterratore" mobile;*
- *inserimento di tre nuove tipologie di rifiuti non pericolosi conferibili all'impianto di seguito elencati:*
 - 170504 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;
 - 010599 rifiuti non specificati altrimenti (trattasi specificamente di rifiuti provenienti da fanghi di perforazione);
 - 200202 costituiti da terre e rocce da scavo di provenienza da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri)

Detti rifiuti sono sottoposti ai medesimi trattamenti delle altre tipologie di rifiuti già autorizzate e vengono successivamente aggregati per produrre inerti riciclati da commercializzare. Rimangono, inoltre, invariati i quantitativi massimi conferibili autorizzati.

Considerato il parere favorevole espresso da Arpa sull'autorizzazione comprensiva della variante progettuale proposta, valutata positivamente la relazione di impatto acustico presentata che tiene conto oltre che dell'attività esistente anche della nuova sorgente sonora costituita dal nuovo vaglio sterratore, constatata l'invarianza dei livelli di rumore misurati presso i recettori sensibili a seguito del previsto utilizzo dello sterratore, si ritiene che l'impatto ambientale prodotto da detta attività con le modifiche apportate sopra descritte, sia tale da non giustificare, in base ai criteri di cui all'art. 15 della legge n. 116/2014 l'assoggettamento dell'attività alla procedura di verifica ambientale (screening), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.

4.4 Compatibilità con gli strumenti urbanistici e di pianificazione sovraordinata

L'art. 17 comma 1 "Classificazione delle aree idonee ai fini della localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti" delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR) prescrive che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), all'articolo 14.4 delle proprie norme di attuazione, provvede a elencare le aree non idonee e le aree

potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi.

Dalla verifica del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente²⁶ e del Piano Provinciale di gestione rifiuti vigente (PPGR) vigente²⁷, è emerso che parte del sito produttivo in oggetto²⁸ ricada in area non idonea allo svolgimento dell'attività di gestione di rifiuti in quanto è classificata dall'art 3.5 delle Norme del PTCP "nodo della rete ecologica"; tuttavia detta attività è stata avviata in data 28/05/1998²⁹, antecedente alla data di adozione (11/02/2003) del P.T.C.P., data a decorrere dalla quale sono applicate le norme prescrittive del P.T.C.P. adottato, in regime di salvaguardia.

Pertanto l'attività di gestione dei rifiuti esistente è legittimata alla prosecuzione alle medesime condizioni pre-esistenti la data di adozione del PTCP.

Per quanto concerne, invece, la variante progettuale in corso d'esercizio prevista, consistente nell'installazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti a base terrosa, la localizzazione di detto impianto è all'interno di un'area sita nel Comune di Bologna ricadente in zona di rispetto dei nodi ecologici, zona di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura e zona di ambito agricolo periurbano dell'area bolognese, disciplinate rispettivamente dagli artt. 3.5, 7.4 e 11.10 delle norme tecniche del PTCP. Dette zone risultano potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di gestione di rifiuti per i combinati disposti dell'art. 14.4 comma 3 e degli articoli sopra richiamati delle NTA del PTCP specifici per ciascuna tutela elencata.

Il PSC del Comune di Bologna classifica l'area come "*Territorio urbano strutturato ambiti da riqualificare*" ambito n.123 "Aeroporto Marconi". Il quadro normativo del PSC disciplina all'art. 22 l'ambito nel quale ricade l'impianto ed è classificato come segue "*Gli Ambiti da riqualificare sono parti del territorio che richiedono interventi volti a recuperare diffusamente qualità urbana e ambientale, con potenziamento di infrastrutture e dotazioni collettive, introduzione di un mix funzionale sensibile alle nuove esigenze, miglioramento delle prestazioni di spazi e attrezzature. Possono essere a destinazione mista, cioè caratterizzati dall'adeguata compresenza di residenza e attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa compatibili, oppure specializzata, cioè caratterizzati dalla prevalenza di attività direzionali e produttive*".

Per quanto riguarda la pianificazione Comunale del Comune di Calderara di Reno l'impianto in oggetto è ricompreso nel Piano delle Attività Estrattive vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale

²⁶ approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 30/03/2004 modificato con successive delibere del C.P. n. 29 del 31/03/2009, n. 30 del 07/04/2009 e n. 15 del 04/04/2011

²⁷ approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30/03/2010

²⁸ Localizzata principalmente nel Comune di Calderara di Reno;

²⁹ Comunicazione di inizio attività in atti P.G. 55738/1998;

del Comune di Calderara di Reno n. 34 del 30/05/2007, comparto estrattivo "S. Anna – Luogonuovo"

Il piano classifica le aree che compongono l'impianto come "zone DIE per impianti di lavorazione inerti esistenti" e zone DAE per attività estrattive esistenti", pertanto per la pianificazione comunale l'area dell'impianto è urbanisticamente conforme.

L'impianto ricade nell'area in cui è prevista la realizzazione della fascia boscata a nord dell'Aeroporto, in virtù dell'accordo Territoriale per il Polo Funzionale dell'Aeroporto Marconi e del Piano di Sviluppo Aeroportuale (Masterplan Aeroportuale), per il quale la VIA approvata con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare prot. DVADEC-2013-0000029 del 25/02/2013 prescrive al punto 8.1.3.2 che "[...] la fascia boscata continua sul limite nord del Polo funzionale dovrà essere realizzata, al più tardi, entro l'orizzonte temporale del Masterplan 2023 [...]",

A seguito dell'emanazione della deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 103 del 3/02/2014 "Proposta di adozione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs 152/2006 e s.m." sono state adottate anche le relative Norme Tecniche di attuazione³⁰ che all'art. 22 commi 4, 5 e 6, stabiliscono che gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, quale l'impianto in oggetto, sono da localizzare all'interno degli ambiti specializzati per le attività produttive di cui all'articolo A-13 della L.R. n. 20/2000 ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e territoriali rilevanti, all'interno delle Aree ecologicamente attrezzate, di cui all'articolo A-14 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica comunale. Inoltre, gli impianti di recupero di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono essere localizzati, oltre che negli ambiti produttivi prima richiamati anche nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava qualora l'impianto sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e previsto negli strumenti di pianificazione provinciale e comunale nel rispetto delle disposizioni di tutela previste negli strumenti di pianificazione vigente.

Pertanto e in conclusione sulla base dei combinati disposti nelle norme di attuazione del PTCP, del PPGR del PRGR e degli strumenti di pianificazione comunali, l'area di localizzazione dell'impianto esistente in oggetto e della variante progettuale previste risulta idonea.

5. Conclusioni

La Conferenza di Servizi propone conclusivamente il rilascio dell'autorizzazione unica³¹ alla società Cave Nord Srl, sede legale in via Ungheri n°11/A Calderara di Reno (BO), nella persona del Sig. Roncarati Gianni nato il 22/12/1952, C.F. RNCGNN52T22H678T in qualità di Presidente Consiglio di

³⁰ Parte VI del Piano

³¹ Ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/06 s.m.

Amministrazione, relativa ad impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito in via del Cerchio n° 60, Calderara di Reno (BO), stabilendo quanto segue:

5.1 Autorizzazioni/pareri sostituiti:

La presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, visti, pareri e nulla osta di organi regionali, provinciali, comunali:

- a) autorizzazione allo scarico³² delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici di pertinenza aziendale;
- b) autorizzazione all'emissioni aeriformi diffuse, di competenza della Città Metropolitana;
- c) parere dell'Arpa, in materia ambientale;
- d) parere dell'Asl in materia di igiene pubblica e medicina del lavoro

5.2 Durata dell'autorizzazione :

L'autorizzazione unica è valida per 10³³ (dieci) anni a decorrere dalla data di rilascio della determina; L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, unicamente per la parte relativa alla gestione dei rifiuti di cui al successivo punto 5.3 e seguenti, è sospesa fino alla data di comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Città Metropolitana di Bologna.

Restano valide le condizioni poste in atti precedentemente assunti e relative all'impianto in oggetto.

5.3 Gestione dei rifiuti

5.3.1 Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto:

I rifiuti non pericolosi conferibili all'impianto nell'ambito della presente autorizzazione unica sono i seguenti:

- 010410 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 010599 rifiuti non specificati altrimenti
- 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 060902 scorie fosforose
- 100101 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
- 100103 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
- 100115 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelli di cui alla voce 10 01 14
- 100117 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 100601 scorie della produzione primaria e secondaria

³² rilasciata dal Comune di Bologna con P.G. 270565 del 22/10/2013;

³³ Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i.

100602	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
100809	altre scorie
100811	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
101003	scorie di fusione
100201	rifiuti del trattamento delle scorie
100202	scorie non trattate
100903	scorie di fusione
100299	rifiuti non specificati altrimenti
100906	forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
100908	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
100910	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
101099	rifiuti non specificati altrimenti
101299	rifiuti non specificati altrimenti
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16
120121	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
161102	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
161104	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
170302 ³⁴	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170904 ³⁵	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
190112	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
190114	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
200202	terra e roccia

³⁴ Trattasi, in parte, di conglomerato bituminoso da attività di scarifica del manto stradale senza l'operazione di fresatura, come invece espressamente previsto nel punto 7.6 dell'allegato 1 al DM 5/02/1998

³⁵ Trattasi dei rifiuti di fine cantiere o di scavi di livellamento che sono composti da terra mista a pietriccio e laterizi o altri manufatti residuali in cemento/laterizio.

5.3.2 Quantità di rifiuti conferibili all'impianto:

La quantità massima di rifiuti di cui al precedente punto 5.3.1 conferibili all'impianto è di 48.000 tonn/anno.

Fermo resta che la capacità ricettiva complessiva dell'impianto è di 193.200 t/anno di rifiuti conferibili, corrispondente alla capacità prevista nell'autorizzazione unica ambientale rilasciata dal Comune Calderara di Reno, con Prot.. n° 23144 del 15/09/2014, ai sensi del D.Lgs 59/2013; detta capacità complessiva è comprensiva dei 48.000 t/a autorizzati nel presente provvedimento.

5.3.3 Stoccaggio e gestione dei rifiuti

a) Procedure di controllo sui rifiuti a base terrosa identificati dai CER 010599, 170504, 170904 e 200202

Al fine di garantire una procedura di controllo dei rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo il più possibile omogenea su tutti gli impianti del territorio provinciale autorizzati a recuperare detta tipologia di rifiuto, si propone la seguente procedura:

- *Rifiuti in ingresso all'impianto:*

Per quantità di rifiuti in ingresso provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano inferiori a 500 t/anno, il gestore dovrà quanto meno ricevere un'autocertificazione del produttore che attesti che il rifiuto non proviene da sito potenzialmente inquinato o inquinato, come definito all'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m.;

I rifiuti provenienti da siti potenzialmente inquinati o inquinati, ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett d) ed e) del d.lgs 152/2006 e s.m., dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione sul tal quale, indipendentemente dalle quantità conferite all'impianto.

In tal caso, il profilo analitico dovrà essere coerente con gli esiti delle indagini ambientali preliminari o del piano di caratterizzazione del sito di provenienza.

Per quantità di rifiuti identificati dal medesimo CER e provenienti dal medesimo ciclo produttivo e/o dal medesimo luogo/cantiere di produzione che siano superiori a 500 t/anno, dovrà essere effettuata un'analisi chimico-fisica del rifiuto tal quale in ingresso per la verifica del rispetto dei limiti della colonna A o della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

Il profilo analitico dovrà prevedere come profilo base la ricerca dei metalli e degli idrocarburi pesanti (C>12) con l'eventuale aggiunta di altre sostanze tra quelle previste nella tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m. sulla base della dichiarazione di provenienza dei rifiuti.



I rifiuti a base terrosa dovranno essere stoccati e trattati mantenendo distinti i cumuli di rifiuti dalle cui autocertificazioni o analisi chimico-fisiche risultino rispettati, rispettivamente i limiti della colonna A e quelli della colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006.

- *Materia prima secondaria da recupero di rifiuti a base terrosa, in uscita dall'impianto:*

Sia previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, sia sui materiali a base terrosa selezionati dai rifiuti in ingresso che hanno rispettato i limiti della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo 5 della Parte Quarta del d.lgs 152/2006 sia su quelli selezionati dai rifiuti in ingresso che hanno rispettato i limiti della colonna B della medesima tabella.

Sia altresì previsto un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale sui materiali inerti lapidei selezionati dai rifiuti a base terrosa in ingresso indipendentemente dalle loro caratteristiche analitiche del tal quale in ingresso.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12

b) Procedure di controllo sui rifiuti diversi da quelli a base terrosa (tutte le altre tipologie autorizzate escluse quelle a base terrosa)

Sia previsto almeno un test di cessione secondo le modalità stabilite all'art. 9 e nell'allegato 3 al D.M. 5/02/1998 e s.m. con frequenza almeno annuale, su ciascuna tipologia di rifiuto in ingresso identificata dal medesimo CER.

Il profilo analitico dovrà prevedere almeno le seguenti sostanze: metalli (As, Cd, Co, Cr tot, Cr VI, Ni, Pb, Cu, Zn) e idrocarburi pesanti C>12 a cui potranno esserne aggiunte altre tra quelle previste nella tabella di cui all'allegato 3 al DM 5/02/1998 in base alle caratteristiche del rifiuto tal quale.

c) Le operazioni di stoccaggio e di movimentazione dei rifiuti avvengano nel rispetto dei principi di tutela ambientale sanciti dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.;

d) Sia garantita la separazione tra le diverse tipologie di rifiuti e le materie prime seconde presenti;

- e) Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti e delle materie prime secondarie prodotte, siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale.
- f) La recinzione perimetrale sia sempre mantenuta efficiente;
- g) Sia mantenuto sempre efficiente il sistema di bagnatura dei cumuli.
- h) Sia mantenuto sempre efficiente il sistema di pulizia delle ruote dei mezzi in uscita dallo stabilimento, per evitare il trascinamento delle polveri all'esterno dello stabilimento;
- i) Le zone percorse dai mezzi di trasporto dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia e manutenzione e bagnatura al fine di ridurre le emissioni di polveri;

5.4 Gestione degli scarichi acque nere domestiche provenienti dai servizi igienici uffici
(Scarico di acque reflue domestiche recapitante in fosso di campagna via del Campeggio)

- a) Lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006-parte terza per gli scarichi in acque superficiali;
- b) Almeno una volta all'anno si proceda alla rimozione della massa filtrante del filtro anaerobico e al controlavaggio o alla sostituzione della stessa; la fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
- c) la fossa Imhoff deve essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione, da localizzarsi in zona in cui non arrechi fastidi per odori sgradevoli;
- d) Le acque meteoriche dei coperti e piazzali non dovranno essere convogliate negli impianti di depurazione delle acque domestiche;
- e) Il pozzetto di ispezione dovrà essere sempre ispezionabile, campionabile, accessibile e dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di manutenzione e pulizia;
- f) il corpo recettore deve essere sottoposto a periodiche operazioni di pulizia in un adeguato tratto a monte ed a valle dello scarico dei reflui, al fine di evitare che eventuali ristagni siano causa di esalazioni maleodoranti;



- g) Lo smaltimento delle acque non deve provocare inconvenienti ambientali nonché inquinamento all' eventuale falda freatica superficiale;
- h) Siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelevamento, di impiego e di scarico;
- i) Venga data tempestiva comunicazione di qualsiasi modifica che si intenda apportare allo scarico autorizzato ed al sistema di convogliamento delle acque di scarico, nonché di ogni variazione;
- j) Siano osservate le norme del Regolamento Comunale di Fognatura e Depurazione;
- k) Siano adottate tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento;
- l) Non sia arrecato pregiudizio ai diritti di terzi;
- m) la presente autorizzazione è da riferirsi esclusivamente alle acque ed al corpo recettore indicati in premessa, per cui ogni modifica che si intenda apportare allo scarico, al sistema di convogliamento, alla portata dell'utenza servita espressa in a.e. oppure l'effettuazione di scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi recettori è soggetta a variazione della presente autorizzazione.

Si avverte che l'Autorità competente, per esigenza di tutela del corpo idrico ricettore e/o per prevenire possibili inconvenienti igienico sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito nonché per prevenirne gli effetti, può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche alle disposizioni normative vigenti, fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari.

5.5 Emissioni diffuse

Al fine di evitare il diffondersi di emissioni di polveri nell'area circostante l'impianto, la ditta dovrà gestire l'impianto secondo le migliori tecnologie disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile la polverosità diffusa durante le lavorazioni, la movimentazione e lo

stoccaggio di materiali polverulenti, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla Parte Quinta del Dlgs n° 152/06. In particolare:

- a) i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli (accesso all'insediamento e viabilità interna), compatibilmente con le lavorazioni svolte, dovranno essere adeguatamente pavimentati al fine di evitare il sollevamento di polveri e l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia in uscita all'insediamento;
- b) dovrà essere assicurata l'umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito dei veicoli; per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (cemento, asfalto, ...), dovrà essere assicurata la periodica pulizia (almeno due volte alla settimana, salvo il verificarsi di eventi meteorici) con particolare attenzione e frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
- c) dovrà essere assicurata l'umidificazione dei cumuli depositati nei piazzali e delle aree adibite allo stoccaggio dei materiali polverulenti;
- d) il transito dei mezzi di trasporto sulla viabilità interna deve avvenire a bassa velocità e dovrà essere apposta idonea segnaletica;
- e) durante la movimentazione ed il trasporto del materiale inerte polverulento dovranno essere impiegati, ove possibile, dispositivi chiusi;
- f) le operazioni di carico e scarico dovranno avvenire, possibilmente in modo automatico, assumendo apposite misure per il contenimento delle polveri e mantenendo una adeguata altezza di caduta; deve essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante deflettori oscillanti;
- g) è obbligatoria la copertura del carico dei camion in entrata ed uscita dall'impianto;
- h) i macchinari ed i sistemi usati per la lavorazione di materiali polverulenti (macinazione, frantumazione, vagliatura, ...) in assenza di adeguati sistemi di umidificazione devono essere incapsulati o presidiati da idonei sistemi di aspirazione;



- i) il materiale inerte in lavorazione, in corrispondenza delle fasi più polverose e dello scarico dei nastri trasportatori, se non provvisti di copertura, compatibilmente con le 2 lavorazioni, dovrà essere adeguatamente umidificato in particolare in presenza di materiale secco;
- j) la viabilità interna, le aree pavimentate, i sistemi di mitigazione e contenimento delle emissioni diffuse dovranno essere costantemente mantenute in piena efficienza;

5.6 Matrice rumore

In caso di modifica dell'assetto impiantistico e/o dei mezzi utilizzati, dovrà essere preventivamente trasmessa alla Città Metropolitana di Bologna, all'Arpa - Distretto di Urbano, Comune di Calderara di Reno (BO) e Comune di Bologna, una relazione tecnica che consenta di valutare l'impatto acustico aggiuntivo che si potrebbe determinare e le eventuali misure di mitigazione che si intendono approntare;

6. Adempimenti in caso di chiusura dell'attività

In caso di dismissione dell'attività, dovrà essere verificato il livello di contaminazione delle aree interessate dall'attività, al fine di attivare le eventuali procedure ed interventi di bonifica previsti dalla normativa vigente in materia;

Di tale operazione dovrà essere data comunicazione tempestivamente alla Città Metropolitana di Bologna, Comuni di Bologna e Calderara di Reno (BO) ed al Distretto ARPA territorialmente competente;

7. Garanzia finanziaria

E' fatto obbligo alla società Cave Nord Srl di Calderara di Reno (BO) di prestare garanzia finanziaria, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06 e success. modif. ed integraz, secondo le seguenti modalità di cui alla Delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003.

- a) La garanzia finanziaria dovrà essere prestata a favore della Città Metropolitana di Bologna entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento autorizzativo. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata si intende sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della Città Metropolitana.

b) La garanzia finanziaria deve essere costituita in uno dei seguenti modi previsti dalla Legge 10 giugno 1982 n° 348 art. 1:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 49 comma 1 lett. c) del D.lgs n. 481/1992, in conformità allo schema di cui all'Allegato B alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;
- da polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione, in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio, della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, in conformità allo schema di cui all'Allegato C alla Delibera di Giunta Regionale n° 1991 del 13/10/2003;

c) In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Città Metropolitana di Bologna la stessa dovrà essere ricostituita, in caso di continuazione dell'attività, nella stessa entità di quella originariamente determinata nel presente atto autorizzativo;

d) L'ammontare della garanzia finanziaria è fissato in € 576.000,00
cinquecentosettantaseimilaeuro/00.

e) La garanzia finanziaria dovrà avere validità per tutta la durata dell'autorizzazione oppure per la durata dell'attività, se più breve della durata dell'autorizzazione, fino ai successivi due anni dalla data di cessazione dell'attività;

In alternativa, potrà essere prestata garanzia finanziaria di durata quinquennale maggiorata di ulteriori due anni, per complessivi sette anni, fermo restando che, entro il termine di durata della stessa, dovrà essere prestata nuova garanzia pena la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti oggettivi, previa diffida.

f) La Città Metropolitana di Bologna si riserva la facoltà di chiedere almeno 180 giorni prima della scadenza dei termini di cui al punto e), con provvedimento motivato, il prolungamento della validità della garanzia finanziaria qualora emergano, a seguito delle



verifiche che devono essere fatte dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alle suddette attività di gestione dei rifiuti.

8. Raccomandazioni

Si raccomanda di:

- a) dare immediata comunicazione all'ARPA territorialmente competente ed alla Città Metropolitana di Bologna delle partite di rifiuto respinte al mittente, con indicazione della tipologia e quantitativo dei rifiuti, del soggetto a cui viene restituito il carico, dei motivi specifici di non accettazione del carico;
- b) comunicare immediatamente alla Provincia di Bologna ogni eventuale variazione di legale rappresentanza, di ragione/denominazione sociale, ecc, variazione strutturale e/o gestionale dell'impianto inerenti tutte le matrici ambientali, ai fini degli eventuali provvedimenti di competenza;
- c) distribuire la movimentazione dei mezzi pesanti interferenti con la viabilità pubblica del Comune di Bologna in modo da evitare il più possibile sovraccarichi della rete stradale sia nell'ora di punta mattutina (8.00-9.00) sia nell'ora di punta serale (17.00-18.00). Si raccomanda altresì l'utilizzo della viabilità principale della rete stradale comunale (sistema Autostrada/Tangenziale e rete principale di adduzione all'impianto);
- d) la copertura, all'occorrenza, dei mezzi di trasporto carichi, mediante teloni ben fissati o altre dotazioni/equipaggiamenti di copertura affinché venga garantito il rispetto del Codice della Strada (Artt. 15 e 164 del Codice), che sancisce la necessità di sistemare i carichi in modo da evitare cadute e dispersioni del carico stesso e il divieto di spargimento di fanghi e detriti e quant'altro sulle viabilità pubbliche e loro pertinenze, anche in assenza di carico (come ad esempio spargimenti di fango e detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni);

9. Avvertenze :

- a) Dovranno essere osservate le specifiche disposizioni inerenti la parte IV del D.lgs 152/06, con particolare riferimento a quelle derivanti del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis e seguenti del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 s.m;

- b) La presente autorizzazione è rinnovabile. A tal fine, entro centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Bologna, quale autorità competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.
- c) Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990
- d) Quando a seguito di controlli sull'impianto e sull'attività di gestione di rifiuti ivi svolta, siano accertate difformità rispetto all'autorizzazione, si procede ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.lgs 152/06 secondo la gravità dell'infrazione, nel seguente modo:
- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
- e) L'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

10. Autorizzazione unica ambientale

L'autorizzazione unica ambientale rilasciata dal Comune di Calderara di Reno, ai sensi del DPR n. 59/2013, con prot. n° 23144 del 15/09/2014, è da intendersi riferita alle attività non ricomprese nella presente autorizzazione unica. Detta autorizzazione unica ambientale rimane valida fino al 14/09/2029 nel rispetto delle condizioni del suo allegato B³⁶ parzialmente modificate e sostituite come di seguito elencato:

³⁶ In quanto l'allegato relativo all'emissioni areiformi è sostituito dal presente provvedimento



Le tipologie e quantità di rifiuti conferibili, e le operazioni svolte sono le seguenti, ai sensi del D.M:
5/02/1998 e s.m.

OPERAZIONE di RECUPERO	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE ORGANICHE	t/a	mc (*)
TIPOLOGIA	4.1/3f	Scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dalla metallurgia termica del Pb, Al e Zn, scorie di produzione del fosforo, scoria Cubilot CER=060902-100601-100602-100809-100811-101003	193.200	65.750
TIPOLOGIA	4.4/3b	Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe e materiali ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse CER=100201-100202-100903		
TIPOLOGIA	5.17/3c	Loppa d'altoforno non rispondente agli standard della norma CER=100202		
TIPOLOGIA	7.1/3a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali di calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto CER=101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904-200301		
TIPOLOGIA	7.2/3d	Rifiuti di rocce da cave autorizzate CER=010399-010408-010410-010413		
TIPOLOGIA	7.3/3b	Sfridi e scarti prodotti ceramici smaltati e cotti CER=101201-101206-101208		
TIPOLOGIA	7.4/3c	Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa CER=101203-101206-101208		
TIPOLOGIA	7.6/3c	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo CER=170302-200301		
TIPOLOGIA	7.11/3c	Pietrisco tolto d'opera CER=170508		
TIPOLOGIA	7.18/3b	Scarti di vagliatura latte di calce CER=060314-101304-070199		
TIPOLOGIA	7.25/e	Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione dei metalli ferrosi CER=161102-161104-100299-100906-100908-100910-100912		
TIPOLOGIA	13.2/3a	Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere CER=100101-100103-100115-100117-190112-190114		

(*) = Capacità di stoccaggio di impianto, espressa in MC.

OPERAZIONE di RECUPERO	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	5400	4030
TIPOLOGIA	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER=150101-150106		
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER=150104-170405		
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER=150104-170401-170402-170404-170407		
TIPOLOGIA	5.7	Spezzoni di cavo di rame con il conduttore di alluminio ricoperto CER=170402-170411		
TIPOLOGIA	5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER=170401-170411		
TIPOLOGIA	6.1	Rifiuti di plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e presidi medico-chirurgici CER=020104-150102		
TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER=150103-170201-200138		

Rimangono invariate le altre prescrizioni ed avvertenze dell'autorizzazione unica ambientale

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali e regionali.

Allegato 1

Descrizione dell'impianto

L'impianto occupa complessivamente un'area di circa 16 ettari.

Per la parte dell'impianto che ricade nel Comune di Bologna occupa i mappali 29, 33.e 36 foglio 9, mentre per la restante parte situata nel Comune di Calderara di Reno ricade sui mappali 54, 60, 84, 93 e 786 del foglio 52 e mappale 94 del foglio 47. L'area interessata dall'attività di gestione dei rifiuti in oggetto occupa solo parte di detta area.

Il piazzale destinato allo stoccaggio dei cumuli dei rifiuti, così come le strade interne sono in materiale inerte stabilizzato.

Il piazzale e le relative aree di stoccaggio e viabilità sono dotate di adeguate pendenze che permettono di raccogliere le acque meteoriche di dilavamento e gestirle a ciclo chiuso secondo le modalità di seguito indicate.

Le aree di stoccaggio dei rifiuti sono rappresentati nella TAV. 1³⁷ e collocati sul lato Est e Ovest del sito e sono identificate da due differenti colorazioni rosso e verde.

Le aree con colorazione rossa riguardano la gestione in base alla presente l'autorizzazione unica "in regime ordinario" (aree 1, 2, 3, 4, 6, 7A, 8 e 9B), mentre le aree verde riguardano i rifiuti gestiti in base all'autorizzazione unica ambientale (AUA)³⁸ (aree 5, 7B, 9A, 10) destinate allo stoccaggio dei rifiuti inerti ed aree A, B, C, D, E, e F per lo stoccaggio di altri rifiuti costituiti da carta, ferro, plastica metalli non ferrosi rifiuti di, scarti di legno e cavi).

Le aree di lavorazione degli inerti sono, in buona parte, comuni ai rifiuti autorizzati e gestiti in base al presente provvedimento autorizzativo ed a quelli gestiti in base all'autorizzazione unica ambientale (in particolare le aree di lavorazione identificate con le sigle B, C, D, ed E), tenuto conto, a titolo esemplificativo che la maggior parte dei rifiuti autorizzati con il presente provvedimento vengono utilizzati quali "additivi" in una miscela di rifiuti granulari lapidei trattati per la produzione di aggregati inerti riciclati.

La porzione areale interessata dallo stoccaggio e gestione dei rifiuti a base terrosa richiesti a integrazione dell'elenco dei rifiuti già autorizzati è identificata come zona F e zona 8, nella porzione areale appartenente al territorio comunale di Bologna.

³⁷ Aggiornata luglio 2014

³⁸Rilasciata dal Comune Calderara di Reno, con Prot.. n° 23144 del 15/09/2014 ai sensi del D.Lgs 59/2013;



Il resto dell'impianto è utilizzato per il trattamento degli inerti naturali da cava.

Rete fognaria

L'impianto è dotato di rete fognaria di raccolta e trattamento delle acque reflue di dilavamento dei piazzali a ciclo chiuso e delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici.

La rete fognaria pertanto è costituita da uno solo scarico di tipo domestico originato dalla palazzina uffici e servizi³⁹ situato nel territorio del Comune di Bologna. Il sistema di trattamento è dimensionato per 8 abitanti equivalenti ed è composto in sequenza da degrassatore, fossa Imhoff, filtro anaerobico, vano di sedimentazione finale e pozzetto di ispezione e prelievo.

Il recapito finale dello scarico è nel fosso situato in prossimità di via del Campeggio.

Gestione degli scarichi acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali a ciclo chiuso

Le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sull'area dell'intero impianto, sono gestite a ciclo chiuso.

Le principali vie di deflusso delle acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalla viabilità interna rappresentata nella Tav. 1 agg. a luglio 2014.

Il sistema di deflusso consente di convogliare la maggior parte delle acque bianche nel bacino di raccolta situato nella zona nord dell'area, dal quale le acque vengono convogliate, con una tubazione interrata, all'impianto di chiarificazione delle acque di lavaggio provenienti dall'impianto di lavorazione degli inerti, entrando pertanto a far parte del ciclo di recupero e riutilizzo delle acque.

Le acque ricadenti sulla zona più orientale dell'impianto vengono invece raccolte da un fosso e da un successivo tratto tombato che le convogliano nel più vasto bacino di decantazione ed essiccamento dei limi di lavaggio (vedi Tav. 1 agg. a luglio 2014). Anche in questo caso le acque vengono recuperate e riutilizzate nell'impianto di lavorazione degli inerti.

Pertanto le acque di lavorazione dell'impianto sono tutte soggette al recupero ed al riutilizzo.


Le acque presenti nell'impianto di chiarificazione ancora cariche di limi in sospensione, vengono convogliate, mediante una tubazione interrata, al bacino di essiccamento dei limi di lavaggio posto a nord dell'area; le acque, dopo aver subito il processo di decantazione dei solidi, vengono poi reimmesse nel ciclo produttivo attraverso una ulteriore tubazione interrata.

In conclusione, i principali percorsi delle acque di lavorazione, illustrati in Tav. 1, sono i seguenti:


- le acque bianche vengono convogliate nel bacino di raccolta e successivamente inviate all'impianto di lavorazione degli inerti;

³⁹Situata in via del Campeggio 12 Bologna

- le acque provenienti dall'impianto di chiarificazione, ancora cariche di limi in sospensione, vengono inviate al bacino di essiccamento dei limi, nel quale si sviluppa la decantazione della sostanza solida, successivamente vengono anch'esse reimmesse nel ciclo produttivo.



Signature



Bologna, 26/11/2015

PEC

Spett.le
Cave Nord Srl
Via Ungheri 11/A
Calderara di Reno (BO)
cavenordsrl@pcert.postecert.it

Oggetto: Cave Nord Srl - Comunicazione di accettazione delle garanzie finanziarie relativa all'autorizzazione unica rilasciata con Determina Dirigenziale n° 717 P.G. 41036 del 27/03/2015, per l'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi, sito in via del Cerchio n° 60, Calderara di Reno (BO)

Con la presente Vi comunichiamo che la Polizza Assicurativa n° T652/00A0123737¹, emessa dalla società GENERALI ITALIA SpA. come garanzia finanziaria relativa all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi richiamato in oggetto è conforme alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003 e gli atti autorizzativi richiamati in oggetto.

La presente va conservata in allegato al suddetto atto per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti, dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi predisposti al controllo.

Al fine di mantenere efficace la riduzione dell'importo della polizza, si avverte che dovrà essere trasmesso a questo Ente il rinnovo della certificazione ambientale.

Cordiali saluti.

Il Responsabile U.O. Rifiuti e Bonifiche
(Dott. Salvatore Gangemi)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹Acquisita con nota in atti P.G.132633 del 16/11/2015 e relativa appendice in atti P.G. 136084 del 25/11/2015;

SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - U.O. Impianti Rifiuti e Bonifiche

Via San Felice, 25 - 40122 Bologna - Tel. 051 6598542/6598475 - Fax 051 6598558 - salvatore.gangemi@provincia.bologna.it

francesco.sterpetti@provincia.bologna.it

[PEC: CM.BO@CERT.CITTAMETROPOLITANA.BO.IT](mailto:PEC:CM.BO@CERT.CITTAMETROPOLITANA.BO.IT)

Gabriele Nanni - Cave Nord s.r.l.

Da: Catia Nanni
Inviato: venerdì 27 novembre 2015 11:24
A: Gabriele Nanni - Cave Nord s.r.l.
Oggetto: I: POSTA CERTIFICATA: RIF. 60607_1: Città Metropolitana - Invio protocollo n. 137070/2015
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (153 KB)

Da: Per conto di: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it [mailto:posta-certificata@legalmail.it]
Inviato: venerdì 27 novembre 2015 10:08
A: cavenordsrl@pcert.postecert.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: RIF. 60607_1: Città Metropolitana - Invio protocollo n. 137070/2015

Messaggio di posta certificata

Il giorno 27/11/2015 alle ore 10:08:29 (+0100) il messaggio "RIF. 60607_1: Città Metropolitana - Invio protocollo n. 137070/2015" è stato inviato da "cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it" indirizzato a:
cavenordsrl@pcert.postecert.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 1379320200.1219049423.1448615309484vliaspec06@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2015-11-27 at 10:08:29 (+0100) the message "RIF. 60607_1: Città Metropolitana - Invio protocollo n. 137070/2015" was sent by "cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it" and addressed to:
cavenordsrl@pcert.postecert.it

The original message is attached with the name **postacert.eml** or **RIF. 60607_1: Città Metropolitana - Invio protocollo n. 137070/2015**.

Message ID: 1379320200.1219049423.1448615309484vliaspec06@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission